

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1916

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MASINI, CASATI, CASTAGNETTI Guglielmo,  
FINCATO, GUERZONI, SOLAROLI, CORDATI ROSAIA, SOAVE, SAN-  
GIORGIO, BARBIERI e BIANCHI BERETTA**

*(V. Stampato Camera n. 3602)*

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della  
Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 ottobre 1989*

**Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio  
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per  
l'insegnamento nelle scuole materne**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Articolo 37, Testo unico 22 gennaio 1925, n. 432*). - 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali».